

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

75° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente PAGANI
indi del Vice Presidente BOSCO**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati

Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati e petizioni nn. 431 e 437

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRÉSIDENTE:

– Bosco (DC) Pag. 25, 26, 27 e *passim*

– Pagani (PSDI) 2, 15, 16 e *passim*

ANDREINI (Com.-PDS) 23

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 16, 19, 22 e *passim*

AZZARÀ (DC) 14

BAUSI (DC), relatore alla Commissione 14, 15
16 e *passim*

BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 14, 16, 18 e *passim*

FABRIS (DC) 14, 16, 19

FIOCCHI (Misto-PLI) 18, 38, 39

GIUSTINELLI (Com.-PDS) 23

GOLFARI (DC) 14, 16, 18 e *passim*

INNAMORATO (DC) 14

NEBBIA (Sin. Ind.) 14, 19

RUBNER (SVP) 20, 26, 28 e *passim*

SPECCHIA (MSI-DN) 17, 18, 19 e *passim*

TORNATI (Com.-PDS) 14, 16, 23 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale**» (575), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«**Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna**» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori

«**Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985**» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

«**Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie**» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

«**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803), d'iniziativa del senatore Serri e di altri senatori; «Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori; «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori; «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri, Fiandrotti ed altri, Lodigiani, Grosso e Procacci, Martinazzoli ed altri, Martelli ed altri, Minucci ed altri, Diglio, Aniasi ed altri, Scotti Vincenzo ed altri, Bassanini e Testa Enrico, Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; e delle petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana.
Ricordo che l'esame si era concluso con l'approvazione dell'emendamento 4.46, integralmente sostitutivo dell'articolo 4.
Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province potranno rilasciare in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 18.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere l'articolo.

5.22

NEBBIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami».

5.23

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 5.78, comma 1, dopo le parole: «l'allevamento» aggiungere le seguenti: «l'inanellamento».

5.78/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990 e comunque nell'ultima annata venatoria precedente a quella in cui tale forma di caccia è stata consentita.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 18.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria».

5.78

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le regioni, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme sull'allevamento, il commercio e la detenzione a scopo amatoriale di uccelli cresciuti in allevamenti nonchè sul loro uso in funzione di richiami».

5.24

SPECCHIA, PONTONE, FILETTI, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «su pareri dell'», con le seguenti: «sentito il».

5.25

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «l'allevamento», aggiungere le seguenti: «l'inanellamento».

5.77

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'attività venatoria nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati».

5.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «a chiunque ne faccia richiesta».

5.27

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

5.2

CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura».

5.28

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo complessivo di cinquanta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo di venti unità».

5.29

GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità: Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità».

5.57

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità: Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità».

5.65

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusi gli stormi».

5.30

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

5.3

CASOLI

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi che le province potranno rilasciare, stabilendone il numero ed i criteri di priorità per il rilascio e tenendo in particolare conto le richieste degli ultrasessantenni e degli invalidi».

5.31 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi e temporanei di caccia».

5.66 FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990, e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.32 GOLFARI, FABRIS

Al comma 3, sopprimere le parole: «che le province potranno rilasciare in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990».

5.61 PAGANI Maurizio

Al comma 3, sostituire le parole: «che le province potranno rilasciare in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» con le seguenti: «e temporanei».

5.60 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «potranno rilasciare» con le seguenti: «rilasciano».

5.70 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, sostituire le parole: «potranno rilasciare» con la seguente: «rilasciano».

5.33 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «potranno rilasciare» con la parola: «rilasciano».

5.34 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, le parole: «non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» sono sostituite con le parole: «tale che non si superi il rapporto di un appostamento ogni 10 ettari».

5.35 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 dopo le parole: «rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» aggiungere le seguenti: «e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.4 FONTANA Elio, CITARISTI, VETTORI, ALIVERTI

Al comma 3 dopo le parole: «rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» aggiungere le seguenti: «e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3 dopo le parole: «rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990» aggiungere le seguenti: «e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.37 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, dopo le parole: «rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990», aggiungere le seguenti: «e comunque nell'ultima annata venatoria in cui tale forma di caccia è stata consentita».

5.76 INNAMORATO, PIERRI

Sopprimere il comma 4.

5.5 CASOLI

Sopprimere il comma 4.

5.59 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

5.62 PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve essere rilasciata prioritariamente nell'ordine: agli invalidi, agli ultrasessantenni, e a coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1991-1992».

5.38 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a coloro che erano nelle condizioni ivi previste. Oltre a tale numero l'autorizzazione può essere rilasciata agli invalidi e agli ultrasessantenni e a coloro che si trovano nelle condizioni definite dalle norme regionali».

5.39

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4 sostituire le parole: «1988/90» con le altre: «precedente alla entrata in vigore della presente legge».

5.40

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali».

5.6

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo del comma (ovvero dalle parole «ove si realizzi una possibile» sino alla fine).

5.67

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta nel rispetto delle condizioni e priorità definite dalle norme regionali».

5.7

FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, con priorità da riconoscersi agli invalidi e agli ultrasessantacinquenni».

5.8

FONTANA Elio, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza,

l'autorizzazione può essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, con priorità da riconoscersi agli invalidi e agli ultrasessantacinquenni».

5.41 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, con priorità da riconoscersi agli invalidi e agli ultrasessantacinquenni».

5.74 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali» con le seguenti: «Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, con priorità da riconoscersi agli invalidi e agli ultrasessantacinquenni».

5.71 INNAMORATO, PIERRI

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

5.58 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 5.

5.9 CASOLI

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.10 FONTANA Elio, ALIVERTI, CITARISTI, VETTORI

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.42 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.43 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.63 PAGANI Maurizio

Al comma 5, dopo le parole: «ungulati» aggiungere le seguenti «, alle anatre».

5.72 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 18».

5.11 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui all'articolo 14, comma 18» con le seguenti: «che non comportano preparazione di sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno».

5.44 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 6.

5.12 CASOLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito oltre che al titolare anche alle persone autorizzate dal titolare medesimo».

5.45 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «unicamente a coloro che hanno optato per la fauna di cui all'articolo 2 comma 5 lettera b), con le seguenti: «a coloro che in possesso di licenza di porto di fucile siano autorizzate dal titolare dell'appostamento».

5.46 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sopprimere le parole: «Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo».

5.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

5.47 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 7

5.14 FABRIS

Sopprimere il comma 7

5.68 FONTANA Elio, FABRIS

Sopprimere il comma 7.

5.15 CASOLI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguente parole: «che disciplinano anche la procedura in materia».

5.48 GOLFARI, FABRIS

Al comma 7, aggiungere in fine: «è consentito l'uso di richiami per i quali siano in corso le formalità per l'inanellamento».

5.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 8.

5.16 FABRIS

Sopprimere il comma 8.

5.50 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 8.

5.69 FONTANA Elio, FABRIS

Sopprimere il comma 8.

5.17 CASOLI

Al comma 8, aggiungere, dopo le parole: «all'ente competente» le seguenti: «ed agli agenti venatori».

5.51 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire» con le seguenti: «dietro restituzione dell'anello di identificazione all'ente preposto».

5.52 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.18

FONTANA Elio, ALIVERTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.53

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.54

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.64

PAGANI Maurizio

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le norme di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai richiami vivi costituiti dalle anatre di allevamento».

5.73

INNAMORATO, PIERRI

Sopprimere il comma 9.

5.19

CASOLI

Al comma 9, sopprimere le parole: «di cattura».

5.20

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 9, sopprimere le parole: «di cattura».

5.75

TRIPODI, SERRI

Al comma 9, in fine, aggiungere le parole: «a meno che non ne sia certificata la provenienza».

5.55

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione degli esemplari di allevamento».

5.56

GOLFARI, FABRIS

Invito i presentatori ad illustrarli.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 5.78, sostitutivo dell'articolo 5, concerne le regole per l'esercizio dell'attività venatoria. In particolare al comma 3 viene stabilito che le province «rilasciano» le autorizzazioni per gli appostamenti fissi, mutando così la formula adottata dalla Camera dei deputati, nella quale veniva stabilito che le province «potranno rilasciare» le suddette autorizzazioni; il rilascio viene poi vincolato anche all'ultima annata venatoria precedente a quella in cui tale caccia è stata consentita proprio, per porre dei limiti più restrittivi.

Al comma 7 viene poi vietato l'uso di richiami che non rispettino le norme regionali che disciplinano la loro identificazione.

Al comma 9 viene infine soppressa la parola: «cattura».

BOATO. L'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo vuole testimoniare la nostra contrarietà a questo articolo.

Nel caso in cui la Commissione dovesse però convergere sull'emendamento presentato dal relatore, proporrei di inserire con l'emendamento 5.78/1 anche le parole: «l'inanellamento» dopo le parole «l'allevamento», poichè ritengo opportuno che venga regolamentata anche quell'attività. Do per illustrati gli altri miei emendamenti all'articolo 5.

NEBBIA. Ho proposto anch'io la soppressione dell'articolo perchè sono ad esso profondamente contrario: do per illustrati tutti i miei emendamenti all'articolo 5.

AZZARÀ. Faccio miei gli emendamenti del senatore Specchia, del senatore Casoli e del senatore Fontana Elio, nonchè quello presentato dal senatore Tripodi.

GOLFARI. Signor Presidente, do per illustrati tutti i miei emendamenti, e cioè gli emendamenti 5.48, 5.50 e 5.56 che è chiarissimo.

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 5.16, tendente a sopprimere il comma 8 dell'articolo 5, si illustra da sè.

INNAMORATO. Signor Presidente, anch'io do per illustrati i miei emendamenti.

TORNATI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che ho presentato all'articolo 5.

Colgo questa occasione per invitare il relatore a presentare tempestivamente i propri emendamenti, in maniera tale che si abbia il tempo di esaminarne il testo ed eventualmente presentare subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Tornati, ritengo che sia molto giusta la sua richiesta (infatti anch'io mi sono trovato in una situazione difficile). Pertanto, invito il relatore a presentare i propri emendamenti, interamente sostitutivi degli articoli, in un tempo sufficiente e tale che possa consentire ai commissari di formulare dei subemendamenti.

Do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 5. Richiamo poi l'attenzione nel comma 4, laddove si stabilisce che oltre al numero di autorizzazioni previsto dalla provincia, possono essere rilasciate autorizzazioni agli invalidi e agli ultrasessantenni. Mi chiedo davvero per quale ragione si debba prevedere questo tipo di facilitazione per gli invalidi civili: una norma così formulata serve solo a creare clientele, dato che gli invalidi con la caccia non hanno nulla a che fare.

Onorevoli colleghi, presento il subemendamento 5.78/2 all'emendamento del relatore, tendente a sopprimere il secondo periodo del comma 4, che è quello che interessa gli invalidi e gli ultrasessantenni.

Il testo è il seguente:

All'emendamento 5.78, comma 4, sopprimere il secondo periodo.

5.78/2

PAGANI Maurizio

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, molti degli emendamenti proposti sono stati assorbiti dal nuovo testo del mio emendamento 5.78, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Innanzitutto devo dire che sono recepiti i contenuti dell'emendamento 5.77, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole «l'allevamento», le altre «l'inanellamento». Si tratta di due criteri diversi, che devono essere entrambi tutelati da questa norma.

Sono molti gli altri emendamenti che non si pongono in conflitto con il testo che ho presentato; per quanto riguarda gli altri emendamenti, esprimo parere contrario.

In particolare, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.78/2, presentato dal Presidente. Infatti, non mi sembra giusto che, facendosi forti di una abitudine che dovrebbe trovare possibilità di repressione in un'altra sede, si colpiscano le persone invalide e gli ultrasessantenni, che invece dovrebbero essere agevolati anche in questo settore.

PRESIDENTE. Senatore Bausi, modifico la mia proposta emendativa. Il nuovo testo del mio emendamento tende a sopprimere nel secondo periodo del comma 4 le parole: «dagli invalidi e».

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono stato avvicinato da molte persone perbene che mi hanno detto che l'unica occasione in cui possono parlare con i propri figli è quando vanno a caccia. Mi hanno chiesto perchè cerchiamo di impedirglielo e perchè non si prevede una sorta di diritto successione diretta al cacciatore autorizzato. Si tratta di ragioni che, a mio avviso, hanno un proprio valore. Non dobbiamo considerare il provvedimento sottoposto al nostro esame come una legge di carattere scientifico: dobbiamo tener presente che esso ha anche risvolti umani.

Pertanto, propongo di lasciare la norma che riguarda gli ultrasessantenni; forse sarebbe addirittura opportuno aggiungere le seguenti parole: «i discendenti in linea retta di cacciatore autorizzati».

BOATO. Signor Presidente, non è vietata da nessuna legge la possibilità di accompagnare un cacciatore. Ritengo, invece, che sia eccessivo prevedere in questa materia una specie di diritto ereditario.

PRESIDENTE. Credo di poter interpretare quella del relatore come una mera battuta di spirito. Come ho già preannunciato modifico l'emendamento 5.78/2, da per presentato nel seguente modo: sopprimere, al secondo periodo del comma 4, le parole: «dagli invalidi e».

Senatore Bausi, esprime parere favorevole su questa nuova formulazione?

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, su quest'ultimo emendamento mi rimetto alla Commissione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Onorevoli senatori, il Governo esprime parere negativo su tutti gli emendamenti in quanto cerca di attenersi il più possibile al testo del provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il Governo dunque si uniforma ai pareri del relatore ed è favorevole al testo di quest'ultimo. Consiglierei soltanto al relatore di sopprimere l'ultima parte del comma 3, dalle parole: «e comunque» fino alla fine, in modo che si possa fare riferimento ad un dato storico.

TORNATI. Proporrei di lasciare la formulazione proposta dalla Camera dei deputati.

BOATO. Forse sarebbe più utile mantenere il riferimento all'annata venatoria precedente.

GOLFARI. Dobbiamo scegliere tra l'annata venatoria 1989-1990 e l'annata venatoria precedente: non possiamo lasciare entrambi i termini.

PRESIDENTE. Il relatore potrebbe in tal senso riformulare l'emendamento 5.78.

FABRIS. Anch'io ritengo che sarebbe opportuna una riformulazione.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Propongo il seguente nuovo testo dell'emendamento 5.78, nel senso indicato dal Governo:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la

detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli invalidi e dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 18.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria».

5.78 (nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1 presentato dal senatore Boato, di contenuto identico all'emendamento 5.22, presentato dal senatore Nebbia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.23.

SPECCHIA. Signor Presidente, questo nostro emendamento in sostanza si ricollega alla necessità che questa materia (come le altre attinenti alla caccia) siano le regioni a disciplinarla. naturalmente il Governo dovrebbe stabilire delle norme e dei principi di carattere generale, lasciando però alle regioni il potere di disciplinare in particolare la materia. Quindi, in questo modo, si potrebbe evitare di

inserire nel testo tutte quelle specificazioni che sono state approvate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, tendente a sostituire l'articolo 5 con il seguente: «1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiamo».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.78/1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

GOLFARI. Signor Presidente, su questo emendamento devo esprimere la mia contrarietà.

Il comma 1 dell'articolo 5 si riferisce all'allevamento degli uccelli appartenenti alle specie cacciabili (fagiani, starne, eccetera). Quindi, non ha alcun senso inserire in questo caso anche la disciplina dell'inanellamento, che riguarda gli animali selvatici per la ricerca scientifica.

FIOCCHI. Il comma 1 dell'articolo 5 si riferisce agli allevamenti, come quello dei polli, per cui non capisco che cosa centri l'inanellamento.

SPECCHIA. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario sull'emendamento 5.78/1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento. In questo momento si sta drammatizzando la discussione. È ovvio che spetta alle regioni regolare questo aspetto, che si vuole ridicolizzare e banalizzare in questa sede, mentre esso è molto importante.

Il comma 1 dell'articolo 5 si riferisce all'allevamento, alla vendita e alla detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè al loro uso in funzione di richiami. Che cosa mi garantisce che non si proceda sistematicamente in questa materia ad un uso distorto e ad una truffa se non viene prevista una forma di riconoscimento e di tutela? È un aspetto ovvio che mi sembra sbagliato banalizzare in questo modo. Si rischia di usare in funzione di richiami delle specie che non sono cacciabili.

Come i senatori sanno io non accetto questa norma ed infatti voterò contro l'approvazione dell'articolo 5, ma cerco di pormi nella logica che, pur facendo una cosa sbagliata, la si faccia con rigore e non dando spazio alle truffe, come in questo caso.

Devo dare atto al Governo di aver capito che questo è un problema di rigore tecnico (e quindi è opportuno inserire tale modifica).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.78/1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, tendente ad aggiungere, al comma 1, dopo le parole «l'allevamento», le seguenti: «l'inanellamento».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.78/2, nel nuovo testo.

BAUSI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo nuovamente parere contrario su questo emendamento, rimettendomi comunque alla Commissione.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.78/2, tendente a sopprimere, nel secondo periodo del comma 4, le seguenti parole: «dagli invalidi e».

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, potremmo passare alla votazione dell'emendamento 5.78 (nuovo testo).

GOLFARI. Voterò contro perchè ero favorevole a lasciare le parole: «di cattura».

Se la Presidenza me lo consente, vorrei presentare il seguente emendamento: *al comma 9, dopo le parole: «vendita di uccelli», aggiungere le seguenti: «di cattura».*

BAUSI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 5.78/3, testè presentato dal senatore Golfari.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.78 (nuovo testo).

BOATO. Annuncio il mio voto contrario.

NEBBIA. Annuncio il mio voto contrario.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto favorevole.

FABRIS. Anch'io voto a favore.

RUBNER. Annuncio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.78, presentato dal relatore, nel nuovo testo così come emendato.

È approvato.

Risultano quindi preclusi gli altri emendamenti all'articolo 5.
Passiamo all'esame dell'articolo successivo.

Art. 6.

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie

protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio».

6.9

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni regolamentano l'attività di tassidermia, imbalsamazione, detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche sulla base di appositi regolamenti, riservando l'uso privato alle sole spoglie di specie cacciabili ed autorizzando l'uso scientifico delle spoglie di specie protette previa tassativa autorizzazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

6.1

SPECCHIA, PONTONE, VISIBELLI, SANESI, FILETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «Le regioni, sulla base di apposito regolamento,» con le seguenti: «Le province, sulla base di apposito regolamento emanato dalle regioni».

6.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e di quelle che, pur non appartenenti alle specie cacciabili, siano state rinvenute occasionalmente e al di fuori dell'attività venatoria».

6.3

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I tassidermisti, autorizzati previa richiesta alle amministrazioni regionali ed iscritti ad appositi registri, devono segnalare, all'autorità competente, le richieste di impagliare od imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili; inoltre vanno segnalate le richieste riguardanti spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti dal calendario venatorio per la caccia alla specie in questione. In ogni caso nella segnalazione va indicata la causa della morte dell'esemplare e lo scopo per cui viene richiesta la tassidermia ovvero l'imbalsamazione».

6.4

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «cacciabili» aggiungere le seguenti: «la cui causa di morte possa derivare dall'uso di armi da fuoco».

6.5

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero le richieste» fino alla fine del comma.

6.6

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'inadempienza alle indicazioni di cui al comma precedente comporta la temporanea sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista. In caso di provata ripetizione continuata dell'infrazione la suddetta autorizzazione è revocata e si applicano inoltre le sanzioni previste dalla legge per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili fuori dei periodi fissati dal calendario venatorio vigente al momento dell'infrazione. Tutti gli accertamenti del caso vanno effettuati con la collaborazione delle forze dell'ordine nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela dei singoli e della loro proprietà privata».

6.7

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.».

6.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 6.9.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Tale proposta mi pare pleonastica, alla luce del disegno di legge n. 3061.

Vorrei infatti ricordarvi che è all'ordine del giorno di questa Commissione il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati concernente una convenzione firmata a Washington nella quale si è stabilito il divieto di importare e di esportare, sotto qualsiasi regime doganale, di vendere o detenere, anche per conto terzi, esemplari vivi o morti di animali selvatici o piante o prodotti derivati appartenenti a determinate specie. Non sarà così più possibile esportare corna, zanne ed altre parti di animali.

Se si lascia la facoltà al privato di fare liberamente la tassidermia, si va in sostanza contro ad un'accordo assunto in sede internazionale dal nostro paese.

Per queste ragioni il Governo ritiene opportuno il mantenimento del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

SPECCHIA. Signor Presidente nel dare per illustrati gli emendamenti all'articolo 6, credo che il Gruppo parlamentare che rappresento abbia dimostrato che, al di là del gran numero degli emendamenti presentati, non intenda fare ostruzionismo e che è disposto ad approvare questo provvedimento il più presto possibile (anche perchè – e lo devo dire tra parentesi – se il testo che verrà approvato è quello che si annuncia per noi va bene). Comunque, ciò non significa che siamo

disposti ad accettare una procedura che riteniamo non rispettosa del nostro lavoro.

Il relatore, senatore Bausi, con un marchingeo molto intelligente, presenta ogni volta un emendamento interamente sostitutivo degli articoli, che, una volta approvato, fa decadere tutti gli altri emendamenti. Questa situazione deve essere regolamentata in maniera diversa. Se ognuno di noi ha presentato determinati emendamenti lo ha fatto a ragion veduta e non per ostruzionismo. Allora vorrei che non due minuti prima, ma tempestivamente ci vengano consegnati gli emendamenti del relatore, in modo che si abbia la possibilità di presentare dei subemendamenti (certamente non si possono presentare all'ultimo minuto venti emendamenti perchè si deve capire la proposta emendativa del relatore).

Non faccio questa osservazione per puro ostruzionismo: se da una parte è giusto che non venga perso tempo, dall'altra è anche opportuno che si lavori con una certa serietà.

TORNATI. Concordo con la richiesta del senatore Specchia.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, intervengo per fare alcune brevi considerazioni. Innanzitutto ritengo che il relatore non possa presentare degli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo quando ne modificano soltanto una parte. Signor Presidente, come lei ci insegna, l'articolo è strutturato in commi. Di conseguenza, se noi analizziamo quanto è successo in occasione dell'esame dell'articolo 5, riscontriamo che alcuni emendamenti non potevano essere dichiarati preclusi per effetto dell'approvazione dell'emendamento del relatore, in quanto una parte di quest'ultimo coincideva perfettamente con il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Quindi, tutti quegli emendamenti che sono stati presentati al testo della Camera dei deputati sono legittimamente anche emendamenti al testo della proposta emendativa del relatore.

Per questi motivi, mi permetto di fare una proposta. Capisco perfettamente l'esigenza (che può essere posta a base di un certo modo di procedere) di esaminare il testo con una certa rapidità, cercando nello stesso tempo di ridurre il confronto sulle questioni essenziali. Comunque, ritengo che il relatore non dovrebbe riformulare per intero il testo degli articoli, ma dovrebbe presentare appositi emendamenti parzialmente sostitutivi dei commi interessati, a cui realmente intende apportare delle modifiche. Questa procedura, con la quale si dichiarano decaduti tutti gli emendamenti (pensiamo all'ipotesi che dovesse essere estesa al lavoro che si svolge in Aula e in altre occasioni) è un precedente estremamente grave, che stravolge la natura del nostro Regolamento.

Non credo che sia nostro interesse che si proceda ad una semplificazione tale da eliminare ogni confronto.

ANDREINI. Concordo con quella che è una linea del mio Gruppo: la procedura del relatore è inaccettabile quando si propongono solo piccole modifiche.

BOATO. Signor Presidente, credo che i senatori Giustinelli e

Specchia abbiano avanzato dei rilievi fondati, anche se bisogna tenere presente che essi sono stati formulati in maniera diversa.

L'osservazione dei senatori Specchia e Tornati si riferiva alla necessità di avere a disposizione il tempo necessario per esaminare gli emendamenti del relatore e quindi per presentare eventualmente dei subemendamenti. Il senatore Giustinelli, invece, ha posto una questione di metodo ed anche di merito.

Ritengo che sia incontestabile (tanto è vero che anch'io ho presentato alcuni subemendamenti agli emendamenti del relatore) il diritto di ogni senatore di conoscere tempestivamente l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo presentato dal relatore, in maniera da poterlo subemendare.

Per quanto riguarda l'altra questione evidenziata dagli interventi precedenti, devo dire che è difficilmente applicabile in maniera rigida. Infatti, è difficile - pensiamo a quanto succede anche in altre sedi - valutare se l'emendamento sia realmente ed interamente sostitutivo dell'articolo o meno. Questo strumento viene generalmente utilizzato (è bene dirlo affinché la situazione sia trasparente anche se viene usato contro di me) quando ci si trova di fronte ad un enorme numero di emendamenti che di fatto potrebbe paralizzare l'attività legislativa. Tanto è vero che il senatore Specchia ha sottolineato con altrettanta lealtà che pur avendo presentato tanti emendamenti il Gruppo del Movimento sociale italiano non intende seguire una tattica ostruzionistica. Quindi, in qualche modo, ha reso una dichiarazione politica che ci permette di superare questo ostacolo.

Quando vengono presentati centinaia e migliaia di emendamenti che di fatto impediscono che il provvedimento venga esaminato, questa è la tecnica che viene legittimamente utilizzata (anche dichiaratamente). Tuttavia è evidente che essa è praticabile soltanto quando si ha il testo a disposizione ed il tempo necessario per subemendarlo. È evidente, pertanto, che i due aspetti sono in qualche modo concorrenti: nel momento in cui viene dichiarato apertamente che il numero degli emendamenti non è stato presentato a fini ostruzionistici, penso che il problema possa essere superato grazie alla buona volontà del relatore.

Signor Presidente, ho poi presentato l'emendamento 6.9/1 per ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Con esso propongo di aggiungere, all'emendamento 6.9, in fine al comma 1 le seguenti parole: «riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili». Presento questo emendamento insieme ai senatori Corleone, Strik Lievers e Modugno.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, le sue osservazioni sono molto fondate.

All'inizio della seduta questa stessa richiesta ed invito era stato rivolto dal senatore Tornati al relatore Bausi, che si era impegnato in questo senso.

Desidero davvero assicurare gli onorevoli colleghi che sono molto sensibile alle argomentazioni emerse nel dibattito testè svoltosi. Mi riservo di approfondire tale questione e di dare una risposta sulla possibilità di continuare a seguire questa procedura all'inizio della prossima seduta.

Comunque, per ora continueremo nella maniera fino ad ora adottata.

A causa della concomitanza dei lavori dell'Aula, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,35 e riprendono alle ore 21,15.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 6.9 sospeso oggi pomeriggio.

SPECCHIA. Signor Presidente, chiedo di poter concludere il mio intervento, interrotto nel pomeriggio, sull'emendamento 6.9.

Abbiamo già discusso sulla opportunità o meno di mantenere il testo proposto dalla Camera dei deputati.

Personalmente ritengo che potrebbe verificarsi il caso in cui sia necessario usare, per esigenze e scopi scientifici, anche le spoglie di specie protette, chiaramente previa tassativa autorizzazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Il mio intendimento è volto a sottolineare la possibilità che si verifichino dei casi di sperimentazioni necessarie in corrispondenza di esigenze valide soprattutto per il perseguimento di determinate finalità scientifiche.

Rappresento pertanto alla Commissione la necessità che le regioni disciplinano l'attività di imbalsamazione, di tassidermia, eccetera, anche delle spoglie di specie protette in caso di uso scientifico delle stesse, previa autorizzazione dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Bausi a valutare l'opportunità - alla luce delle obiezioni emerse nella prima parte della seduta - di ritirare l'emendamento 6.9, presentando altresì - se lo ritiene opportuno - un altro emendamento con il quale proporre soltanto la soppressione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 6.

BAUSI, *relatore alla commissione*. Signor Presidente, la scelta da me effettuata di presentare emendamenti integralmente sostitutivi è stata dettata non tanto da una decisione personale, bensì esclusivamente dal desiderio di accelerare l'*iter* normale dei nostri lavori, secondo l'intesa raggiunta in sede di Comitato ristretto.

Tuttavia, se tale emendamento costituisce un motivo di aggravio per l'*iter* del provvedimento, non ho nulla in contrario a seguire quanto da lei richiestomi, ovvero a ritirare l'emendamento 6.9 e presentare un altro emendamento con il quale propongo la soppressione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 6.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bausi per aver accolto la mia proposta e do lettura dell'emendamento 6.10 da lui ora presentato:

Al comma 1, sopprimere le parole: «riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili».

6.10

IL RELATORE

ANGELINI, *sottosegretario di stato per l'ambiente*. Signor Presidente, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, ivi incluso l'emendamento 6.10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

SPECCHIA. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'emendamento 6.10 in quanto ritengo che il comma 1 dell'articolo 6 non dovrebbe essere toccato, considerato che l'elaborazione attuata dalla Camera dei deputati è - a mio avviso - abbastanza equilibrata.

Con la modifica contenuta nell'emendamento 6.10 si rischia di aprire un varco, anche se involontariamente, a possibili forme di bracconaggio che invece sarebbe giusto non incentivare neppure involontariamente.

RUBNER. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 6.10.

Considero infatti tale proposta incisiva per il nostro paese, nel quale esiste - come costume antico - la tendenza alla conservazione di trofei di cacciagione.

Sottolineo inoltre che - considerata la nostra cultura - è praticamente impossibile impedire il possesso di tali trofei.

GOLFARI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 6.10.

Ci troviamo in genere in difficoltà ed imbarazzo ogni volta che il relatore ed il Governo si trovano in disaccordo.

Il mio Gruppo è governativo per estrazione e forse per fatalità, ma quando – come in questo caso – il Governo insiste un po' troppo nella difesa ossessiva del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, non ci sembra giusto non convenire con il relatore sulla opportunità del cambiamento, peraltro marginale, del comma oggetto dell'emendamento 6.10.

Sottolineo inoltre che si tratta di una questione marginale in quanto è in corso di predisposizione un disegno di legge – già citato dallo stesso rappresentante del Governo – destinato a regolamentare in modo migliore la materia nel suo complesso.

Nel far presente infine che la dizione originaria potrebbe provocare qualche equivoco, ribadisco il mio voto favorevole all'emendamento 6.10 proposto dal relatore.

SPECCHIA. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 6.10, in considerazione del fatto che, lasciando la formulazione originaria, si rischierebbe di creare un margine di ambiguità che potrebbe offrire la possibilità di disciplinare tale materia in maniera completamente diversa dal nostro intendimento: verrebbero di fatto introdotti degli elementi che potrebbero, all'atto dell'applicazione del provvedimento, far sorgere una serie di difficoltà, alcune delle quali sono state già rappresentate in questa sede.

BOATO. Però nel tuo emendamento quella parte rimaneva...

SPECCHIA. Sì ma c'era anche un'aggiunta, caro collega. Prima, il collega Rubner ha fatto un esempio in proposito. Ne voglio fare un altro, quello delle finalità scientifiche: così formulato l'emendamento non consentirebbe neanche per finalità scientifiche l'uso e l'imbalsamazione di spoglie di animali cacciabili.

Questo è il motivo per il quale non siamo favorevoli all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti successivi.

(Posti separatamente ai voti non sono approvati gli emendamenti da 6.3 a 6.7).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

SPECCHIA. Su questo emendamento vorrei fare una dichiarazione di voto. Posso comprendere la contrarietà dei colleghi su altri emendamenti, ma credo che su questa proposta modificativa si potrebbe convenire. In sostanza, tale emendamento tende ad evitare che tutta la materia sia lasciata in sospeso, nel senso che le regioni la

debbano regolamentare provvedendo ad emanare una normativa per disciplinare queste attività entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge; credo che sia un comma aggiuntivo abbastanza utile e pregherei i colleghi, il relatore e il rappresentante del Governo di tenerlo nella dovuta considerazione.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in questione.

TORNATI. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 6.8.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Questo emendamento è formulato male, nel senso che doveva costituire un subemendamento al comma 1. Sarei d'accordo sul suo contenuto se venisse riformulato in tal modo, anche solo in sede di coordinamento.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. In ordine all'emendamento 6.8 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Prendo atto che in ordine a questo emendamento si dovrebbe operare un coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 6.8.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6 nel testo emendato.

BOATO. Presidente, voglio annunciare la mia astensione sull'articolo 6 a causa dell'emendamento del relatore approvato al comma 1, che ritengo peggiorativo dell'intero articolo.

GOLFARI. Signor Presidente, per lo stesso motivo evidenziato dal senatore Boato, io invece voto a favore perchè, a mio parere, l'emendamento del relatore al comma 1 è migliorativo del testo.

RUBNER. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Golfari.

PRESIDENTE. Prendo atto anche delle dichiarazioni di voto favorevole del senatore Specchia e del senatore Tornati.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato e le regioni.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

PRESIDENTE. Per consentire al relatore di formulare singoli emendamenti all'articolo 7 sospendo la seduta per cinque minuti.

I lavori, sospesi alle ore 22,10, riprendono alle ore 22,15.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali unità operative potranno essere sostituite a tutti gli effetti da eventuali

organismi regionali o provinciali esistenti, previa convenzione con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

7.21

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «una commissione» inserire le seguenti: «istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

7.22

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «di biologia» alla fine con le seguenti: «della fauna selvatica, in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto».

7.23

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica si provvede con apposito stanziamento da iscrivere per ciascun anno nello stato di previsione della spesa del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle corrispondenti previsioni annuali e triennali che sono stabilite con leggi finanziarie. Con le stesse leggi finanziarie si provvede alla determinazione degli stanziamenti aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle attività straordinarie previste dalla presente legge».

7.24

IL RELATORE

Ricordo altresì che all'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono istituiti a cura delle regioni direttamente interessate tre istituti scientifici per grandi aree omogenee (centro-nord, centro-sud e isole)».

7.16

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e le province».

7.2

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), di intesa con le regioni, definisce le norme regolamentari per l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per un corretto adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie».

7.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «l'istituzione» le altre: «in ogni regione».

7.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali unità operative potranno essere sostituite a tutti gli effetti da eventuali organismi regionali o provinciali esistenti».

7.1 RUBNER

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali unità operative potranno essere sostituite a tutti gli effetti da eventuali organismi regionali o provinciali esistenti».

7.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'INFS ha i seguenti compiti:

a) censisce periodicamente il patrimonio ambientale della fauna selvatica;

b) studia lo stato, l'evoluzione, le prospettive di sviluppo e i rapporti con le altre componenti ambientali;

c) elabora, se indispensabile, progetti di intervento ricostitutivi o migliorativi sia delle comunità animali che degli habitat onde perseguire la riqualificazione faunistica del territorio;

d) coordina l'attività di inanellamento a scopo scientifico sul territorio nazionale;

e) collabora attivamente con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli della CEE aventi analoghi compiti e finalità;

f) collabora con le università e gli altri organismi scientifici e di ricerca nazionali;

g) controlla e valuta gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome;

h) esprime pareri tecnico-scientifici quando richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle associazioni venatorie».

7.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire: «l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha» con le seguenti: «gli Istituti scientifici per grandi aree omogenee hanno».

7.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «ha il compito di censire» aggiungere le seguenti: «, anche con la collaborazione di istituti di ricerca universitari,».

7.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, dopo la parola: «selvatica» le altre: «attraverso apposite strutture a carattere regionale».

7.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «territorio nazionale» con le altre: «territorio di loro competenza».

7.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

7.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «diplomati» con l'altra: «abilitati».

7.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le parole: «sei mesi».

7.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «commissione», aggiungere le seguenti: «istituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e».

7.12 GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «Ministro della sanità» le altre: «da un professionista laureato in giurisprudenza indicato all'ordine professionale dove ha sede l'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

7.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 7.23, sopprimere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute».

7.23/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 4, dopo le parole: «selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute».

7.13

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo la parola: «legge» aggiungere le parole: «e da un rappresentante dei cacciatori».

7.14

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica si provvede con apposito stanziamento da iscrivere per ciascun anno nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle corrispondenti previsioni annuali e triennali che sono stabilite con leggi finanziarie. Con le stesse leggi finanziarie si provvede alla determinazione degli stanziamenti aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle attività straordinarie previste dalla presente legge».

7.15

GOLFARI, FABRIS

BAUSI, *relatore alla Commissione.* L'emendamento 7.21 è teso a garantire in ogni caso la presenza di organismi che non possono essere sempre riconosciuti nell'istituzione ivi indicata. È soltanto il sistema per assicurare una convenzione con l'Istituto nazionale della fauna selvatica. L'emendamento 7.22 si illustra da sé.

È opportuno ed importante che un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute sia presente nella Commissione: a ciò mira l'emendamento 7.23.

Tra l'altro, tra tutti i componenti di detta commissione, non ve ne è nessuno effettivamente competente in materia, in quanto essa risulterebbe composta da funzionari ministeriali che - a mio avviso - non hanno certo una effettiva conoscenza della realtà e della vita degli animali.

È proprio alla luce di ciò, che nel successivo articolo 8 viene prevista una presenza assortita di tali rappresentanti.

Con l'emendamento 7.24 invece sottolineo l'opportunità di prevedere uno stanziamento apposito destinato al finanziamento dell'attività ordinaria dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da iscrivere nello stato di previsione delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Senatore Bausi, pur condividendo il problema di copertura finanziaria da lei sollevato ritengo tuttavia che, allo stato attuale, l'emendamento 7.24 dovrebbe essere sottoposto al vaglio della commissione Bilancio; ciò provocherebbe un prolungamento dei nostri tempi lavorativi.

La invito pertanto - se anche lei concorda sulla sua non effettiva necessità - a ritirare detto emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Mi associo alla richiesta avanzata dal Presidente in considerazione del fatto che l'emendamento 7.24, comportando degli oneri finanziari, dovrebbe essere sottoposto al parere della 5^a Commissione.

Ritengo inoltre che un analogo problema di copertura emerga anche relativamente all'emendamento 7.23.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.24.

SPECCHIA. I miei emendamenti all'articolo 7 sono molto chiari, quindi li do per illustrati. Ritiro inoltre l'emendamento 7.5, di contenuti simili all'emendamento 7.21 presentato dal relatore.

RUBNER. Ritiro l'emendamento 7.1, il cui contenuto è stato recepito dall'emendamento 7.21 presentato dal relatore.

GOLFARI. Per il momento mantengo - oltre agli emendamenti 7.13 e 7.15 - l'emendamento 7.12; peraltro fin d'ora dichiaro la mia disponibilità a ritirarlo, se a ciò porterà l'esame equilibrato della questione. A mio parere, comunque, tutto il concetto dell'articolo in questione si risolve, perchè al comma 3 si parla di componenti ambientali e non di componenti venatorie.

BOATO. Non capisco di che cosa stia parlando il senatore Golfari. La norma non parla delle associazioni ma dell'ambiente fisico.

GOLFARI. Lasci che sia io ad interpretare le affermazioni che faccio.

TORNATI. Fermo restando il valore delle discussioni da noi svolte non solo oggi, ma anche in molteplici altre occasioni, invito il relatore ad assumersi la responsabilità, avendo egli oneri e doveri, di presentare, anche per il futuro, tutto ciò che egli intenderà opportuno presentare, considerando soprattutto la natura ed il valore attribuiti alle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto.

In base agli appunti da me raccolti durante le sedute del comitato ristretto dedicate a questo articolo, mi risulta che avrebbero dovuto essere apportati alcuni cambiamenti.

Un cambiamento avrebbe dovuto essere relativo al comma 2 dell'articolo 7 nella parte riguardante le unità operative che dovrebbero poter essere sostituite da eventuali organismi provinciali o regionali, previa convenzione con l'INFS: su tale parte ricordo che avevamo espresso parere univoco.

Avevamo anche raggiunto un accordo in ordine all'introduzione al comma 4 della specificazione che la Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Avevamo tolto anche l'aggiunta dei rappresentanti del settore venatorio ed avevamo detto che bisognava definire e formulare un comma 7 che prevedesse uno stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio.

Questi erano gli obiettivi che il Comitato ristretto si era proposto di raggiungere.

Come ho già ripetuto in più occasioni non avevamo il compito di redigere un testo unificato, bensì - come Comitato ristretto - c'era stato affidato l'incarico di discutere le questioni fondamentali.

In più occasioni il relatore si è dichiarato disponibile a riflettere e poi a presentare un suo testo, tenendo conto delle considerazioni emerse nel corso delle varie riunioni.

Evidentemente il relatore ha successivamente ritenuto più opportuno discostarsi dalle indicazioni a lui fornite ed apportare alcune modifiche, su alcune delle quali peraltro non siamo d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.21, ritengo che la formulazione raggiunta in Commissione non sia considerabile perfetta.

Si fa inoltre riferimento soltanto ad un problema di convenzione con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che diventerebbe di fatto un organismo consultivo dotato di poteri vincolanti.

Alla luce della poca chiarezza della configurazione di questi organismi, ricordo che sono stati respinti tutti gli emendamenti da noi presentati, fin qui esaminati, volti a ridurre la presenza, in tutte le fasi, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Ora si propone di introdurre questi organismi per i quali mancano non solo una chiara definizione che dovrebbe peraltro discendere dal contenuto di una convenzione, ma anche e soprattutto delle disposizioni normative precise atte a disciplinare questi stessi rapporti.

Annuncio pertanto il mio voto contrario all'emendamento 7.21 che si presenta poco chiaro ed estremamente generico soprattutto per quanto concerne le convenzioni citate, nonché la natura stessa di tali organi. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 7.22, mentre sono contrario all'emendamento 7.23, come ho peraltro già preannunciato nel corso di una precedente seduta.

SPECCHIA. Innanzi tutto premetto che non ritengo pertinente il richiamo che è stato formulato con riferimento ai lavori svolti dal Comitato ristretto.

Mi risulta infatti, avendovi partecipato, che il Comitato ristretto non ha potuto concludere i propri lavori, tanto meno concordare il testo di alcuni articoli poichè in vista del termine della legislatura, si è ritenuto opportuno attribuire il lavoro finale - anche in base a quanto ricordato dal senatore Tornati - alla Commissione, visto che non si riusciva ad arrivare a conclusioni univoche in tempi brevi.

Ricordo infine che avevamo stabilito in quella sede che il relatore avrebbe dovuto proporre in Commissione un suo testo.

E il relatore avrebbe poi proposto un suo testo tenendo anche conto, ovviamente, del lavoro svolto in Comitato ristretto. Quindi, direi

che dobbiamo vederla da questo punto di vista, a parte la validità a mio parere delle modifiche proposte dal mio Gruppo, ritengo che possano essere prese in considerazione le proposte del relatore, che sono certamente migliorative del testo della Camera dei deputati.

GOLFARI. Compreso l'emendamento 7.23?

SPECCHIA. Per quanto riguarda l'emendamento 7.23, se proprio vi sono problemi insormontabili si potrebbe anche accantonare; nulla si aggiunge e nulla si toglie ad un organismo di questo genere. È certo che in un organismo composito come questo possono essere presenti i rappresentanti delle associazioni venatorie. Giustamente, il sottosegretario si chiedeva che cosa ci stia a fare un rappresentante di una associazione quando ci sono i rappresentanti dei Ministeri; il discorso mi sembra logico, però anche in considerazione del fatto che in altre leggi viene prevista la figura del rappresentante di associazione, non ne farei un grande scandalo se passasse questo discorso anche in questa materia, perchè il rappresentante non è che poi vada a fare chissà cosa.

Le altre due proposte sono valide.

GOLFARI. Io ho preso degli appunti in Comitato ristretto e per la verità nelle mie carte qualcosa del genere, che il relatore ha poi espresso formalmente nell'emendamento, c'era; si è discusso anche di questo ed è la ragione per la quale noi avevamo presentato un emendamento in merito. Però non mi sembra un argomento dirimente rispetto a quello che stiamo discutendo; ciò considerato, sarei sulla linea di accogliere gli emendamenti 7.21 e 7.22 e chiedere al relatore di riservarsi di riconsiderare la questione dell'emendamento 7.23: secondo me si poteva anche lasciare, ma vedo che vi è un'obiezione un po' generalizzata tra tutti i Gruppi. Si potrebbe evitare questa controversia riservando le nostre energie per battaglie più consistenti, perchè questo argomento non è di grande importanza, non è questo il punto dirimente rispetto ad una legge che ha delle prerogative di equilibrio che per quanto possibile vanno mantenute.

BOATO. Presidente, credo che siamo arrivati ad un momento abbastanza delicato di questa vicenda e lo dico con molta franchezza.

Abbiamo assistito alla piena autonomia e libertà di operato del relatore, che ha fatto quello che voleva; pur con il massimo rispetto per questo operare senza vincoli, faccio presente che lo stesso relatore non potrà poi non essere interessato dalle conseguenze politiche che ne deriveranno. Senza tema di smentita perchè non sono abituato a dire il falso - e tra l'altro è stato confermato in questa sede, ma lo sa benissimo anche il relatore e tutti quelli che hanno partecipato alla riunione di Comitato ristretto - devo dire che il senatore Specchia ha ragione dal punto di vista formale; c'era la questione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma non c'era quella particolare al nostro esame, presente invece nell'ipotesi originaria del relatore che, lo sappiamo tutti, era la «legge dei cacciatori», dell'area più estrema dei cacciatori, dei massimalisti dell'ala oltranzista-fondamentalista. Ciò considerato, in

Comitato ristretto abbiamo discusso e sulla base di questa discussione si è concordato di accettare alcune cose e di respingerne altre.

Le voglio anche ricordare, collega Golfari, con il massimo rispetto della sua autonomia, che lei ha presentato degli emendamenti all'articolo 7; quindi, è vero quello che ha detto poco fa, ma lei non è che li ha presentati dopo ma prima, tanto è vero che il Comitato ristretto l'abbiamo fatto sulla base degli emendamenti presentati: il 7.12 e il 7.13, che tali e quali il relatore aveva ricevuto nella sua bozza di proposta, e il 7.15, cioè le tre modifiche fatte dal relatore che erano i tre emendamenti Golfari, le quali, a loro volta, costituivano gli emendamenti proposti dalle associazioni, legittimamente, perchè in Parlamento ognuno si fa portavoce di quello che vuole.

Voglio semplicemente far capire che non è immaginabile che una legge recepisca esclusivamente le posizioni provenienti da una determinata parte del paese.

Ho presentato un subemendamento all'emendamento del relatore, però mi sembra che questioni di responsabilità politica suggerirebbero che fosse il relatore a cambiare il suo emendamento. Io lo ho subemendato, ma mi dispiace molto perchè mi sembra quasi di fare una violenza visto che un accordo politico, pur nella diversità delle posizioni, si era trovato, almeno su questo articolo, stabilendo fra l'altro di riformulare tutto il comma 7. Vedo però che non è stato riformulato, perchè corrisponde esattamente a quello che abbiamo scritto insieme stando qui seduti, come ha ricordato il senatore Tornati.

Per quanto riguarda la prima modifica è vero che era stata in qualche modo concordata sia pure con delle perplessità sul termine un po' indeterminato con il quale si prevedeva quel tipo di convenzioni. L'ipotesi del Presidente del Consiglio dei ministri era stata concordata, ma era stata esclusa una commissione composta esclusivamente da organi istituzionali, che avesse al suo interno il direttore generale dell'Istituto nazionale della selvaggina, cioè il principale competente in materia, poichè era una cosa abnorme.

Questo è un segnale preoccupante. Non voglio fare una guerra con il senatore Golfari o con altri e mi dispiace che il collega Golfari abbia parlato di guerra: qui stiamo svolgendo un lavoro parlamentare per il quale dobbiamo decidere se mandare in porto o meno una legge.

GOLFARI. Senatore Boato, non prenda le cose alla lettera: il termine guerra lo intendevo tra virgolette, nel senso di confronto di opinioni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo vorrebbe che su un disegno di legge come questo, di grande rilievo, vi fosse un clima di confronto; pertanto, faccio appello alla ragionevolezza di tutti e anche alla sua maggioranza affinché ponga attenzione alle motivazioni che vado ad evidenziare.

GOLFARI. Ma lei, signor rappresentante del Governo, di quale maggioranza fa parte?

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Senatore Golfari, il Governo può anche andarsene se non è sostenuto dalla maggioranza. Mi lasci parlare perchè vorrei, per lo meno su questo punto, essere ascoltato con serietà; se il Parlamento ha libero gioco e fa quel che vuole e se il Governo è ininfluente, quest'ultimo può anche «andarsene a casa» se non c'è spazio per una riflessione serena.

Dicevo che questa legge ha due organismi alla base. L'articolo 7 prevede l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che come dice il primo comma, è un organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato e le Regioni.

L'articolo 8 prevede un comitato tecnico faunistico venatorio nazionale. Il primo è organismo tecnico-scientifico che costituisce un insulto alle associazioni venatorie che vi partecipano. È una legge in vigore dal 1977 e fino ad ora nessuno ha mai pensato di prevedere in un organismo tecnico-scientifico la partecipazione di associazioni venatorie o di associazioni ambientaliste. Chiunque prende parte al mondo della caccia, sia cacciatore o ambientalista, dovrebbe aver cura dell'esistenza di un organismo tecnico-scientifico al di sopra delle parti cui fare appello per la qualificazione tecnico-scientifica. Non ha senso far partecipare ad un organismo di tal fatta rappresentanti di categorie che svolgono un'altra funzione tant'è vero che nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale insieme agli organismi nazionali ci sono le associazioni venatorie, quelle ambientaliste e tutte le altre che menziona l'articolo 8. Sono d'accordo con le posizioni espresse dal senatore Boato. È legittimo che vi siano delle posizioni di contrasto, ma se passa la linea che in un organismo tecnico-scientifico dello Stato e delle regioni partecipano le associazioni venatorie, il Governo non può che registrare l'esistenza di un di equilibrio nel dibattito. Prego pertanto il relatore di ritirare l'emendamento 7.23, che mi sembra in contrasto con la storia ed il rispetto che dobbiamo nutrire verso l'Istituto tecnico-scientifico e le associazioni venatorie, che devono essere presenti all'interno del comitato faunistico nazionale, ma che non possono essere ricomprese nel primo istituto. Concordo anch'io, infine, sul ritiro dell'emendamento 7.24, perchè pone dei problemi finanziari.

FIOCCHI. Vorrei un chiarimento dal Governo circa i lavori che sono stati svolti dall'Istituto nazionale di biologia fino ad oggi. Mi risulta infatti che per sostenere determinate tesi relative alla fauna migratoria sono stati prodotti dei dati francesi dall'università di Nîmes molto attrezzata dal punto di vista del controllo statistico relativo proprio alle popolazioni migrate. Vorrei che il Governo mi desse conferma che gli studi messi a punto sulla consistenza delle popolazioni d'uccelli o di animali da parte dell'Istituto, le pubblicazioni che avrebbero dovuto essere prodotte anche a livello comunitario, non sono mai comparse. Ciò che voglio sapere è se lei è a conoscenza del tipo di studi che sono stati fino ad oggi prodotti dal servizio studi nazionali e per il momento dell'Istituto di biologia. Volevo avere a titolo personale un chiarimento sulla serie di pubblicazioni relative alla selvaggina che sono state prodotte dall'Istituto di biologia applicata. Io conosco quelle francesi che sono di qualità eccezionale.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Nessuno mette in dubbio la qualità del lavoro che finora è stato svolto, ma il problema non è se l'Istituto di biologia svolge delle funzioni adeguate, ma se il prevedere all'interno dell'Istituto un rappresentante dell'associazione venatoria migliora la qualità del lavoro prodotto dall'Istituto. È opportuno, però, che questo organismo, che trova nel disegno di legge nuove funzioni, sia rilanciato sul piano della «neutralità» scientifica.

FIOCCHI. Non vorrei essere frainteso. Io sono contrario all'inserimento, però in questa sede, visto che si sta parlando dell'Istituto, gradirei avere dall'onorevole Sottosegretario delle indicazioni sugli studi che sono stati pubblicati.

PRESIDENTE. Da parte mia posso proporre al presidente del Senato di convocare nei prossimi giorni taluni rappresentanti dell'Istituto per un'audizione.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Vorrei in primo luogo esprimere la mia opinione sulla richiesta che mi è stata rivolta dal rappresentante del Governo. Ho letto attentamente il testo del comma 3 e ho definito i compiti: censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica (ed è un compito che può svolgere solo chi è a conoscenza della realtà vissuta), studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, elaborare progetti di intervento ricostitutivi e migliorativi delle comunità animali sia degli ambienti, al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, effettuare e coordinare l'attività di inanellamento; cioè, tutte attività che in fondo sono proprie di coloro che hanno una conoscenza diuturna e appassionata delle realtà che si vanno via via esaminando. Per questo credo che non fosse un errore troppo grosso immaginare all'interno dell'istituto in esame la presenza di persone che hanno la possibilità obiettiva di curare più da vicino queste realtà. Tuttavia la richiesta del rappresentante del Governo mi convince e ritiro l'emendamento 7.23.

Il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

PRESIDENTE. In conseguenza del ritiro dell'emendamento 7.23, dichiaro decaduto l'emendamento 7.23/1.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 7.21 e 7.22.

Mi dichiaro contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.16 presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

SPECCHIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'emendamento 7.2.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2 presentato dal senatore Specchia ed altri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3 presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4 presentato dal senatore Specchia ed altri.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.1 e 7.5 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.21.

BOATO. Dichiaro la mia astensione dalla votazione dell'emendamento 7.21 in quanto - pur dando atto della sua corrispondenza alla ipotesi inizialmente formulata - ritengo sia troppo generico ed indeterminato parlare di unità operative dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le quali potranno essere sostituite da eventuali organismi regionali e provinciali esistenti.

A mio avviso, trattandosi di istituti scientifici la questione andrebbe determinata in modo più rigoroso.

TORNATI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'emendamento 7.21 in quanto ritengo che manchi la certezza dell'interlocutore poichè vengono ipotizzati eventuali organismi regionali e provinciali la cui composizione però non viene definita: teoricamente potrebbe farvi parte chiunque!

Sono convinto infatti che tale emendamento apra una strada equivoca e pericolosa in quanto si rileva la mancanza di una articolazione realistica e convincente di tali organismi.

GOLFARI. Non condividendo la posizione del senatore Tornati, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 7.21 per le seguenti ragioni.

Prima di tutto istituiamo l'Istituto nazionale per la fauna selvatica per fornire un supporto alle regioni nella predisposizione dei piani regionali.

Fin qui *nulla quaestio*, perchè la funzione del rapporto tra questo Istituto e la regione rispetta di fatto la natura di questo organismo.

Tale Istituto fornisce un supporto alla pianificazione regionale

attraverso delle unità operative tecnico consultive decentrate, cioè esso manda dei nuclei di propri consulenti nelle singole regioni per fornire proprio un supporto tecnico scientifico consultivo.

Siccome si tratta di una struttura che non nasce certo da zero, è probabile - visto che in Italia la caccia esiste da 6.000 anni, le regioni da vent'anni e le province da secoli - che già esista qualcosa del genere nelle singole realtà regionali e provinciali; come è anche certo che esistano nelle regioni e nelle province delle unità operative tecniche di consulenza - che già attualmente sostengono la pianificazione delle regioni - alle quali si dovrebbe sostituire l'Istituto nazionale per la fauna selvatica che dovrebbe allo scopo decentrare nelle regioni dei propri nuclei.

In tal caso, il rischio è che potremmo semmai trovarci in presenza di doppioni e di fronte ad una certa confusione istituzionale tra organismi provinciali e regionali ed organismi o nuclei dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Proprio al fine di evitare tali doppioni, l'emendamento 7.21 del relatore precisa che, in tal caso, si stipula una convenzione con lo stesso Istituto nazionale per la fauna selvatica.

«Convenzione» non significa lottizzazione, tanto meno indica una procedura ambigua, bensì rappresenta un atto proprio, adeguato ed opportuno volto a disciplinare i diritti ed i doveri delle parti attraverso dei contratti stipulati alla luce del sole, mediante i quali razionalizzare un sistema che potrebbe essere caratterizzato da una certa confusione.

Invito pertanto i colleghi, che hanno criticato da questo punto di vista l'emendamento 7.21, a riflettere - al fine di evitare una certa confusione - sulla validità dello strumento della convenzione qualora già esistano degli organismi regionali e provinciali.

Quindi questo emendamento va nel senso di adeguare una realtà esistente agli indirizzi e alla disciplina della nuova legge. Non vedo, quindi, tutti i pericoli che ha intravisto il collega Tornati in questo emendamento.

RUBNER. Proprio perchè il collega Tornati ed anche il collega Boato hanno espresso delle perplessità per quanto riguarda questa unità, anch'io sono dell'avviso che sarebbe un peccato non realizzare ciò in tutte le regioni. Posso parlare solo per la provincia di Bolzano, dove da sempre funziona un osservatorio scientifico e, accanto a questo, anche un piccolo istituto provinciale che dispone di una riserva e di una scuola dove vengono effettuati studi, esperimenti e anche corsi di preparazione per i guardiacaccia e per gli accompagnatori di caccia: il libro che tutti hanno ricevuto è frutto di questo istituto della provincia di Bolzano.

Quindi, si vede che c'è un qualcosa e sarebbe un peccato non realizzarlo: voterò perciò a favore dell'emendamento 7.21.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Posti separatamente ai voti non sono approvati gli emendamenti 7.21, 7.6, 7.17, 7.7, 7.8, 7.18, 7.19, 7.9 e 7.10).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.22, presentato dal relatore.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

TORNATI. Annuncio il mio voto favorevole.

GOLFARI. Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.22, presentato dal relatore.

È approvato.

GOLFARI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 7.12 e 7.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.11.

Non è approvato.

L'emendamento 7.23 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 7.14.

Non è approvato.

GOLFARI. L'emendamento 7.15, da me presentato sarebbe un emendamento da approvare, ma non so se sia possibile perchè stiamo per approvare una legge che finanziariamente non è «incardinata». Facciamo una legge al vento, che non avrà mai una lira; state attenti a dire di no a questo emendamento. La questione si può collocare presso un ministero od un altro, non è questo il punto, ma quello che si provveda alla determinazione degli stanziamenti. Lascio al Governo ed al relatore la decisione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Avevamo già detto che la cosa è tecnicamente impresentabile; per istituire un apposito capitolo di bilancio, come qui si prevede, ci vuole l'approvazione della Commissione bilancio: non è che vi sia un'opposizione da parte del Ministero dell'ambiente.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Suggestirei di ritirare tale emendamento.

GOLFARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7 nel testo emendato.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole su tale articolo.

TORNATI. Anche io intendo annunciare il mio voto favorevole a tale articolo.

GOLFARI. Voterò favorevolmente all'articolo 7.

RUBNER. Annuncio il mio voto favorevole.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto contrario all'articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA